



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/5
N° Pr. 2170-67-02-10-4

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nel corso della sua VI Sessione Urgente, tenutasi ad Abbazia, il 22 marzo 2010, in relazione alle nuove disposizioni in materia di lavoratori stranieri, entrate in vigore in Croazia il 31 marzo 2009 (*“Legge sugli stranieri”*, GU RC N° 79/07 e *“Legge di modifica e integrazione della legge sugli stranieri”*, GU RC N° 36/09), viste le comunicazioni intercorse tra l'UI (lettere del 9 dicembre 2009 e del 4 febbraio 2010, in allegato) e l'UPT (lettere del 22 dicembre 2009 e dell'8 marzo 2010, in allegato) relative alla Conclusione della GE UI 30 novembre 2009, N° 674, recante *“Disposizioni in materia di procedure amministrative interne all'Unione Italiana”*, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

22 marzo 2010, N° 740,

***“Revoca della Conclusione 30 novembre 2009, N° 674, recante
Disposizioni in materia di procedure amministrative interne all'Unione Italiana”***

1. Si prende atto della comunicazione dell'Università Popolare di Trieste, N° Pr. UI/84243/Amm, in data 8 marzo 2010, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Morale, *“tenendo anche conto di quanto indicato dagli Organi di controllo”* del medesimo *“non ritiene praticabile la soluzione”* indicata dalla Giunta Esecutiva dell'UI con la Conclusione 30 novembre 2009, N° 674, recante *“Disposizioni in materia di procedure amministrative interne all'Unione Italiana”* (in allegato) *“in quanto andrebbe a modificare i rapporti burocratici esistenti fra l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste”*.
2. Si constata che alla luce della decisione assunta dall'Università Popolare di Trieste di cui al precedente punto del presente Atto, quanto disposto con la Conclusione della GE UI 30 novembre 2009, N° 674, risulta essere impraticabile.
3. Si revoca, pertanto, la Conclusione 30 novembre 2009, N° 674, recante *“Disposizioni in materia di procedure amministrative interne all'Unione Italiana”*.
4. Si esprime rincrescimento per i disagi che i connazionali cittadini sloveni dovranno affrontare, per motivi assolutamente non ascrivibili all'Unione Italiana, nello svolgimento

di prestazioni intellettuali, lavori e servizi per conto e su incarico dell'Unione Italiana con sede a Fiume, ai sensi della *“Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell'Unione Italiana” – Testo Unico, 23 febbraio 2009*”. Al riguardo l'Unione Italiana, nel declinare ogni responsabilità, invita i connazionali cittadini sloveni a proseguire nella loro collaborazione con l'UI ed a cui continuerà ad offrire tutto il supporto amministrativo necessario ai sensi delle normative vigenti in materia nella Repubblica di Croazia.

5. Si provvederà ad informare di quanto disposto nel presente Atto i connazionali cittadini sloveni che collaborano con l'Unione Italiana, provvedendo ad indicare, al contempo quanto previsto dall'articolo 6 del *“Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle Minoranze”*, del 5 novembre 1996, che recita: *“La Repubblica di Croazia garantisce la libertà di lavoro nel proprio territorio ai cittadini Sloveni membri della Minoranza Italiana impegnati in attività che riguardano la Minoranza, come l'”Unione Italiana”, altre istituzioni, scuole, media, ecc.”*, richiamando il Governo croato al suo rispetto e invitando il Governo italiano a vigilare sulla sua attuazione.
6. Si richiamerà l'attenzione dell'Università Popolare di Trieste sulle disposizioni in materia di lavoratori stranieri, entrate in vigore in Croazia il 31 marzo 2009 (*“Legge sugli stranieri”*, GU RC N° 79/07 e *“Legge di modifica e integrazione della legge sugli stranieri”*, GU RC N° 36/09) affinché alle medesime possano attenersi anche i cittadini italiani nello svolgimento di prestazioni intellettuali, lavori e servizi per conto e su incarico dell'UPT presso le Scuole Italiane, le Comunità degli Italiani e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia. Alcuna responsabilità, in proposito, potrà essere messa in capo all'Unione Italiana.
7. L'attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Abbazia, 22 marzo 2010

Recapitare:

- All'UI con sede a Capodistria.
- All'UPT.
- Agli interessati.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/15
N° Pr. 2170-67-02-09-19

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nel corso della sua XLVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Sterna, il 30 novembre 2009, dopo aver esaminato le nuove disposizioni in materia di lavoratori stranieri, entrate in vigore in Croazia il 31 marzo 2009 (*“Legge sugli stranieri”*, GU RC N° 79/07 e *“Legge di modifica e integrazione della legge sugli stranieri”*, GU RC N° 36/09), su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

30 novembre 2009, N° 674,

“Disposizioni in materia di procedure amministrative interne all'Unione Italiana”

1. Nell'intento di rafforzare l'integrazione funzionale dell'apparato amministrativo dell'Unione Italiana con sede a Fiume e dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nell'attuazione del Piano e programma di lavoro annuale dell'Unione Italiana, si stabilisce quanto segue:
 - I pagamenti ai cittadini sloveni che svolgono prestazioni intellettuali, lavori e servizi per conto e su incarico dell'Unione Italiana con sede a Fiume, ai sensi della *“Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell'Unione Italiana” – Testo Unico, 23 febbraio 2009”*, saranno effettuati, su mandato della Direttrice dei Servizi Amministrativi, dall'Unione Italiana con sede a Capodistria.
 - I pagamenti delle indennità, delle spese di viaggio, delle diarie e gli altri eventuali rimborsi cui i cittadini sloveni hanno diritto, su incarico dell'Unione Italiana con sede a Fiume, ai sensi della *“Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell'Unione Italiana” – Testo Unico, 23 febbraio 2009”*, saranno effettuati, su mandato della Direttrice dei Servizi Amministrativi, dall'Unione Italiana con sede a Capodistria.
 - La corresponsione dei premi in denaro e di altri eventuali rimborsi o pagamenti ai cittadini sloveni che ne hanno maturato il diritto, su incarico o su decisione dell'Unione Italiana con sede a Fiume, saranno effettuati, su mandato della Direttrice dei Servizi Amministrativi, dall'Unione Italiana con sede a Capodistria.
2. La metodologia procedurale che sarà seguita al fine di dare attuazione a quanto disposto al precedente punto sarà la seguente:

- L'UI con sede a Fiume informerà, con preavviso di almeno 15 giorni, l'UI con sede a Capodistria dei mandati di incarico, comunicando i nominativi delle persone fisiche a cui effettuare i pagamenti, specificando l'importo al netto e la causale (lavoro o prestazione effettuata).
 - L'UI con sede a Capodistria invierà all'UI con sede a Fiume, entro i successivi 3 giorni, il computo al lordo per ogni singolo pagamento che l'UI con sede a Fiume provvederà a trasmettere, per le attività rientranti nel Piano Permanente di collaborazione UI-UPT, all'Università Popolare di Trieste entro i successivi 2 giorni dal ricevimento.
 - L'UPT provvederà a versare i relativi anticipi direttamente all'UI con sede a Capodistria, dandone comunicazione all'UI con sede a Fiume.
 - L'UI con sede a Capodistria, entro 3 giorni dal ricevimento dei mezzi finanziari dall'UPT, provvederà ad effettuare i pagamenti agli aventi diritto.
 - L'UI con sede a Capodistria, entro i successivi 10 giorni, renderà direttamente all'UPT gli importi spesi, in osservanza della Conclusione 25 maggio 2009, N° 567, recante *“Iter procedurale per l’attuazione del “Piano Permanente UI-UPT” relativamente ai finanziamenti da erogare all’UI e alle modalità della loro rendicontazione”*, accolta dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XLII Sessione ordinaria, dandone comunicazione, unitamente al prospetto riepilogativo, all'UI con sede a Fiume.
 - Per quanto attiene le attività che non rientrano nel Piano Permanente di collaborazione UI-UPT, i pagamenti degli anticipi da parte dell'UI con sede a Fiume all'UI con sede a Capodistria, sulla base del computo al lordo per ogni singolo pagamento da effettuarsi, saranno versati entro 2 giorni dalla relativa disponibilità finanziaria dell'UI con sede a Fiume.
3. La Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana, d'intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva, è autorizzata ad emanare le disposizioni attuative relative al presente Atto.
 4. L'attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana.
 5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Sterna, 30 novembre 2009

Recapitare:

- All'UI con sede a Capodistria.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

La “*Legge sugli stranieri*”, GU RC N° 79/07 entrata in vigore il 1.mo gennaio 2008 regola le questioni attinenti all’ingresso, alla circolazione, al soggiorno e al lavoro dei cittadini stranieri sul territorio della Repubblica di Croazia. Notate alcune lacune nella normativa il governo croato ha proposto di modificare e integrare la Legge, e il Sabor ha approvato le novelle proposte votando la “*Legge di modifica e integrazione della legge sugli stranieri*”, GU RC N° 36/09, entrata in vigore il 31 marzo 2009.

Ai sensi della legge in vigore i cittadini stranieri per poter lavorare in Croazia devono essere in possesso di alcuni documenti, nel dettaglio devono richiedere:

IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE (OIB) – Codice fiscale - presentando richiesta all’**Ufficio imposte** territorialmente competente.

La richiesta di rilascio dell’OIB deve essere presentata **personalmente** dal lavoratore (persona fisica) oppure per il tramite del **delegatario munito di particolare delega notarile**.

IL PERMESSO DI LAVORO, presentando richiesta alla **Direzione di polizia** territorialmente competente.

La richiesta di rilascio del permesso di lavoro deve essere presentata dal **datore di lavoro** (persona fisica o persona giuridica) del singolo lavoratore straniero (persona fisica).

Alla richiesta vanno **allegati** i seguenti documenti:

- il contratto di lavoro, ovvero il certificato comprovante la stipula del contratto di lavoro;
- i dati relativi al posto di lavoro, o al tipo di lavoro e alle condizioni di lavoro;
- i certificati comprovanti le preparazione scolastica e le competenze del lavoratore straniero;
- il certificato comprovante la registrazione della società commerciale, della filiale, dell’ufficio di rappresentanza, dell’impresa artigianale, dell’associazione... nella Repubblica di Croazia;
- i certificati comprovanti il regolare versamento dei contributi fiscali e assistenziali; e
- la motivazione per l’assunzione di un lavoratore straniero.

La Direzione di polizia competente, dopo aver deciso in merito alla richiesta trasmette la propria decisione al datore di lavoro, che in caso di mancato accoglimento della stessa può presentare **ricorso** nel termine perentorio di **otto (8) giorni** dall’avvenuta consegna.

In caso di accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di lavoro, questo viene concesso a periodo determinato per un **massimo di un (1) anno**. Il permesso è **rinnovabile**, e la richiesta di rinnovo va presentata seguendo la stessa procedura **al più tardi quarantacinque (45) giorni prima della scadenza** del permesso stesso.

L’elenco dei lavori indicato nel permesso di lavoro è tassativo.

Entro e non oltre 15 giorni dopo il rilascio del permesso di lavoro, e non oltre al datore di lavoro è fatto **obbligo di trasmettere** alla Direzione di polizia territorialmente competente il **contratto di lavoro** stipulato con il lavoratore. In caso di inadempienza a questo obbligo il permesso di lavoro decade.

La mancata richiesta di rilascio del permesso di lavoro, ovvero lo svolgimento di un lavoro da parte di un lavoratore straniero rappresenta una trasgressione punibile con **pena pecuniaria**:

- in caso di **mancata trasmissione del contratto di lavoro** alla Direzione di polizia territorialmente competente il datore di lavoro è punibile con una pena pecuniaria di 500.00-3.000,00 kune (datore di lavoro – persona fisica); 5.000,00-7.000,00 kune (datore di lavoro – persona giuridica),
- in caso di svolgimento di attività lavorativa **senza essere in possesso del permesso di lavoro** il lavoratore straniero è punibile con una pena pecuniaria di 10.000,00-15.000,00 kune;
- in caso di svolgimento di attività lavorativa (regolata o meno da un contratto) da parte di un lavoratore straniero senza permesso di lavoro il datore di lavoro (persona fisica) è punibile con una pena pecuniaria di 10.000,00-15.000,00 kune, il datore di lavoro (persona giuridica) è punibile con una pena pecuniaria di 50.000,00-100.000,00 kune;
- la persona responsabile presso il datore di lavoro (persona giuridica) è punibile con una pena pecuniaria di 10.000,00-50.000,00 kune.

In caso di permanenza sul territorio della Repubblica di Croazia il lavoratore deve richiedere anche il rilascio del **PERMESSO DI SOGGIORNO**. La richiesta di rilascio deve essere presentata personalmente alla **Direzione di polizia** territorialmente competente.

PERMESSI DI LAVORO E DI ATTIVITÀ A SEGUITA DELLA NOVELLA DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI

(tratto dalla Rivista "Računovodstvo i financije", agosto 2009, pp. 120-128)

3. Occupazione di cittadini stranieri senza permessi di lavoro (radna dozvola) o di attività (poslovna dozvola)

Determinate categorie di cittadini stranieri possono lavorare nella Repubblica di Croazia senza essere in possesso di un permesso di lavoro o di attività. Possono essere suddivisi in tre categorie:

La prima costituita da cittadini stranieri che possono lavorare senza permesso per un limitato periodo di tempo, quantificato in 90, 60, 30 giorni l'anno.

La seconda categoria costituita da cittadini stranieri che possono lavorare senza permesso senza particolari limiti di tempo.

La terza categoria costituita da cittadini stranieri che possono soggiornare e lavorare nella Repubblica di Croazia, a condizione che il loro soggiorno e lavoro siano soggetti a ragioni di natura politica, familiare o umanitaria.

3.1 Cittadini stranieri senza permesso di lavoro/di attività la cui attività è limitata nel tempo

L'attività di alcune categorie di cittadini stranieri, in seguito alla novazione apportata alla Legge sugli stranieri, è stato limitato ad un periodo di tempo di 90, 60 o 30 giorni l'anno. Prima, tali categorie di cittadini stranieri potevano lavorare senza permesso solo per un periodo di 30 giorni l'anno.

Possono lavorare nella Repubblica di Croazia senza permesso fino a 90 giorni l'anno le seguenti categorie di cittadini stranieri:

1. i procuratori, il personale chiave ed i membri del comitato di vigilanza di società che espletano attività per conto della società, non essendo in rapporto di lavoro,
2. i cittadini stranieri che ai sensi di speciali disposizioni offrono servizi nel settore del turismo,
3. gli esperti nel campo della conservazione dei beni culturali, della bibliotecaria e dell'archivistica,
4. gli allievi che mediante un'organizzazione autorizzata o attraverso un programma di scambio studentesco soggiornano per il tirocinio,
5. i cittadini stranieri che frequentano (corsi di) istruzione professionale o di perfezionamento per lavoratori impegnati presso persone o enti nella Repubblica di Croazia,
6. i cittadini stranieri che frequentano (corsi) di perfezionamento presso enti con sede nella Repubblica di Croazia ed i quali (enti) sono dal punto di vista organizzativo collegati ad un datore di lavoro estero,
7. i cittadini stranieri impiegati in un circo o in un parco giochi,
8. i cittadini stranieri che espletano attività connesse alla fornitura, montaggio o manutenzione di apparecchi o attrezzature, ed il cui lavoro (degli stranieri) è condizione per la realizzazione dei diritti di garanzia oppure è connesso alla consegna di apparecchi ed attrezzature, e
9. gli studenti che tramite l'organizzazione di associazioni o istituzioni croate svolgono attività di volontariato in campi di lavoro e in programmi di studio-lavoro analoghi.

La seguente categoria di cittadini stranieri sono coloro che possono lavorare senza permesso nella Repubblica di Croazia per 60 giorni l'anno. In tale categoria rientrano solamente:

1. gli artisti ed il personale tecnico che allestisce opere, balletti, pezzi teatrali, concerti, mostre ed altre iniziative culturali, ovvero gli autori e gli esecutori nel campo del cinema e della televisione,
2. i cittadini stranieri che intervengono come relatori ai seminari e convegni professionali.

La terza categoria di cittadini stranieri che possono lavorare senza permesso nella Repubblica di Croazia per 30 giorni l'anno è costituita da:

1. autori ed esecutori nei campi musicale, scenografico-musicale e della danza nonché l'accompagnamento del personale organizzativo, tecnico e di PR,
2. i cittadini stranieri che partecipano a fiere o mostre alle quali espone il loro datore di lavoro,
3. i cittadini stranieri che nella Repubblica di Croazia partecipano ad iniziative o gare sportive come rappresentanti di squadre estere, club o nazionali straniere.

Con le modifiche ed estensioni alla Legge sui cittadini stranieri, sono stati prescritti alcuni nuovi obblighi da assolvere in merito al lavoro dei cittadini stranieri senza permesso che possono lavorare in Croazia per 90, 60 o 30 giorni l'anno.

Ciò riguarda principalmente il contratto o altro certificato equivalente regolante il rapporto tra la persona o l'ente che si avvale del suo servizio e il cittadino straniero. In aggiunta la persona o l'ente che si avvale del suo servizio e il cittadino straniero stessi sono tenuti a dotarsi del certificato di dichiarazione del lavoro del cittadino straniero senza permesso prima dell'inizio del lavoro. La dichiarazione di lavoro del cittadino straniero senza permesso viene rilasciata dalla direzione di polizia competente ovvero dalla stazione di polizia della sede territoriale della zona in cui il lavoro viene svolto.

Il cittadino straniero sprovvisto della dichiarazione di lavoro della direzione ovvero dalla stazione di polizia competente infrange la legge e incorre in sanzioni pecuniarie dalle 500,00 alle 3.000,00 kune.

In aggiunta le persone o enti che si avvalgono dei servizi di lavoratori stranieri sono tenuti a presentare all'ufficio delle imposte il contratto di espletamento del lavoro con il cittadino straniero. Il contratto va trasmesso all'ufficio delle imposte prima dell'inizio del lavoro. Il contratto va trasmesso all'ufficio delle imposte competente per sede del datore di lavoro, mentre se il luogo dell'esecuzione del lavoro è diverso dal luogo della sede del datore di lavoro, il contratto va trasmesso all'ufficio delle imposte competente per luogo in cui il lavoro pattuito verrà eseguito.

I cittadini stranieri che nella Repubblica di Croazia partecipano ad iniziative o gare sportive come rappresentanti di squadre estere, club o nazionali straniere non devono essere provvisti nè di contratto nè di dichiarazione in assenza di permesso di lavoro.

3.2 Cittadini stranieri senza permesso il cui lavoro non ha particolari limitazioni nel tempo

In molti casi, il lavoro di cittadini stranieri senza permesso di lavoro nella Repubblica di Croazia è limitato nel tempo dalla stessa natura del loro lavoro, ma nel corso dell'espletamento del lavoro non si pone la questione del loro lavoro in rapporto al permesso di lavoro.

Con le modifiche ed estensioni della Legge sui cittadini stranieri si distinguono tuttavia in questo caso due situazioni: i cittadini stranieri che possono lavorare nella Repubblica di Croazia senza permesso di lavoro, e che intendono fermarvi per più di 90 giorni, sono tenuti a regolare il soggiorno a tempo determinato ai fini di lavoro ma senza permesso di lavoro.

I cittadini stranieri che lavoreranno nella Repubblica di Croazia per meno di 90 giorni sono tenuti a procurare dalla competente direzione di polizia la dichiarazione di lavoro senza permesso di lavoro. Al posto del cittadino straniero, tale dichiarazione può essere rilasciata alla persona o ente che si avvarrà dei suoi servizi.

Le persone ed enti che si avvalgono dei servizi di cittadini stranieri nella Repubblica di Croazia possono lavorare senza permesso di lavoro, devono stipulare un contratto o certificato equivalente con i cittadini stranieri.

3.3 Categoria speciale di cittadini stranieri che possono lavorare senza permesso di lavoro

La Legge sui cittadini stranieri include anche un terzo gruppo di cittadini stranieri che soggiornano nella Repubblica di Croazia per motivi politici, sociali, familiari, scientifici o umanitari. In tale categoria rientrano:

1. i cittadini stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato,
2. i cittadini stranieri che godono di asilo politico,
3. i cittadini stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato per ricongiungimento familiare con un cittadino croato, straniero dotato di permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure che gode di asilo politico,
4. cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari,
5. cittadini stranieri che nella Repubblica di Croazia godono dello status di alunno o studente regolare qualora eseguissero lavori con la mediazione di intermediari autorizzati, senza instaurare rapporti di lavoro,
6. cittadini stranieri provvisti di permesso di soggiorno per fini di ricerca scientifica e
7. i cittadini stranieri che hanno il permesso di permanenza autonomo nella Repubblica di Croazia.

Concludendo, bisogna ribadire che esistono anche delle categorie di cittadini stranieri alle quali non si applica la Legge sui cittadini stranieri. Non si applicano sul lavoro di coloro che nella Repubblica di Croazia svolgono lavori e gestiscono progetti in base a convenzioni internazionali o aiuti tecnico-professionali, che la Repubblica di Croazia ha stipulato con l'Unione europea, un altro paese o organizzazione internazionale nonché il volontariato di persone che operano per conto di associazioni o istituzioni *no profit* nella Repubblica di Croazia. Non si applicano al lavoro e soggiorno dei cittadini stranieri membri di missioni diplomatiche, consolari, missioni ONU e altre istituzioni delle Nazioni unite specializzate, membri di missioni di organizzazioni internazionali accreditate nella Repubblica di Croazia ed i membri della loro famiglia o casa.